

Dott. Giuseppe Cuccu

Revisore Legale - Tributarista

Via Piemonte n. 23 - 09030 Sardara (VS)

Tel. 0709387485 - Fax 0709385247

Spett.le

Cliente

CIRCOLARE N. 8/2014

Oggetto: Nuove regole di utilizzo del Mod. F24 telematico dal 01.10.2014.

Per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 11 del D.L. 66/2014 **dal 1.10.2014** il pagamento dei tributi e contributi previdenziali potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo, da presentare in banca o in posta, solo dai soggetti, persone fisiche non titolari di P.IVA, che paghino un saldo pari o inferiore a € 1.000,00, **senza alcuna compensazione**. Il limite di € 1.000,00 è riferito al saldo finale del singolo F24, non alla somma di tutti i modelli F24 da versare nell'anno né alla singola imposta.

In tutti gli altri casi è **obbligatorio** utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). In via residuale è possibile ancora utilizzare i servizi telematici di banche o poste (home banking o Cbi) ma solamente se il saldo del modello F24 non sia pari a zero in seguito a compensazioni (A titolo esemplificativo si allega una tabella con le diverse modalità di versamento).

Pertanto è necessario che tutti i soci delle società e i coniugi delle imprese familiari aderiscano ai servizi telematici di pagamento messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; in alternativa, possono stipulare un contratto di home o remote banking con una banca o Poste Italiane, senza la possibilità, tuttavia, di effettuare compensazioni a saldo zero.

Coloro che non intendessero operare direttamente possono rivolgersi allo Studio che, munito di delega, gestisce i mod. F24 della clientela attraverso il servizio telematico Entratel dell'Agenzia delle Entrate, con l'addebito diretto sul c/c bancario o postale del contribuente.

Nel ricordarle l'importanza di un sollecito riscontro alla presente informativa Le ricordo che lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Sardara li, 01.10.2014

Dr Giuseppe Cuccu

*Tributarista iscritto al n. 1241 dell'Istituto Nazionale Tributaristi ed esercente attività di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n. 22 il 26 gennaio 2013
Revisore Legale iscritto al n. 80412 nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Partita Iva 02132130929 – Codice Fiscale CCC GPP 65S07 E281Y – E-mail: studio.cuccu@tiscali.it

Dott. Giuseppe Cuccu

Revisore Legale - Tributarista

Via Piemonte n. 23 - 09030 Sardara (VS)

Tel. 0709387485 - Fax 0709385247

Soggetti	Versamento mediante modello F24	Modalità di versamento dal 1.10.2014		
	Tributi, contribuiti, premi assicurativi	Modello cartaceo	Servizi telematici di home banking o remote banking	Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ²
TITOLARI DI PARTITA IVA	F24 a debito senza compensazioni.	No	Sì	Sì
	• F24 a debito con compensazione di crediti relativi a: - imposte sui redditi; - Irap; - addizionali alle imposte sui redditi; - ritenute alla fonte; - imposte sostitutive delle imposte sul reddito; - IVA per importi fino a € 5.000,00.	No	Sì	Sì
	F24 con compensazione orizzontale di credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a € 5.000,00.	No	No	Sì
	F24 a zero, con compensazioni ¹ .	No	No	Sì
NON TITOLARI DI PARTITA IVA (PRIVATI)	F24 a debito di importo pari o inferiore a € 1.000,00, senza compensazioni.	Sì	Sì	Sì
	F24 a debito di importo superiore a € 1.000,00, senza compensazioni.	No ³	Sì	Sì
	F24 a debito con compensazione parziale (saldo finale a debito).	No	Sì	Sì
	F24 a zero, con compensazioni. ¹	No	No	Sì ¹

Note	<ol style="list-style-type: none">1. Nel caso di F24 a zero non sarà più possibile utilizzare né il modello cartaceo né i servizi di remote/home banking gestiti da banche/Poste.2. Direttamente dal contribuente (Fisconline o Entratel) o per il tramite di un intermediario abilitato.3. I contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore a € 1.000,00, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.
------	--